I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2253/87 DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 1987

che chiude la procedura di riesame e abroga le misure antidumping applicabili alle importazioni di soluzioni acquose di urea e di nitrato di ammonio originarie degli Stati Uniti d'America

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea [1], in particolare gli articolo 14 e 15,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo istituito a norma del regolamento suddetto,

considerando quanto segue :

A. Procedura

(1) Nel febbraio 1986, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame delle misure antidumping applicabili alle importazioni di soluzioni acquose di urea e di nitrato di ammonio (UNA), originarie degli Stati Uniti d'America e in particolare di quella istituita a norma del regolamento (CEE) n. 349/81 [2].

(2) La domanda, presentata dal comitato « Mercato comune dell'industria dei concimi azotati e fosfatati » (CMC-Engrais), per conto di una serie di produttori che praticamente rappresentano tutta l'industria comunitaria dei prodotti in questione, conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di nuove pratiche di dumping e al pregiudizio da esse derivante, i quali sono stati ritenuti sufficienti per giustificare il riesame delle misure suddette.

In un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [3], la Commissione ha quindi annunciato l'apertura di una procedura di riesame delle misure antidumping relative alle importazioni nella Comunità di UNA, di cui alla sottovoce ex 31.02 C della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe ex 31.02.90, originarie degli Stati Uniti d'America.

(3) La Commissione ha ufficialmente informato i produttori/esportatori, gli importatori notoriamente interessati ed il ricorrente e ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere note per iscritto le loro osservazioni e di essere intese.

(4) Gli acquirenti comunitari del prodotto in questione non hanno formulato osservazioni.

(5) La Commissione ha raccolto e verificato le informazioni ricevute che ha ritenuto necessarie ai fini della determinazione dei fatti ed ha effettuato un controllo in loco presso le seguenti società :

Produttori/esportatori

— Agrico Chemical Company, Tulsa, Oklahoma,
— Arcadian Corporation, Parsipanny, New Jersey,
— CF Industries, Inc., Long Grove, Illinois,
— Kaichem International, Inc., Savannah, Georgia,
— Nitron International Corporation, Greenwich, Connecticut.

Importatore

— Kaichem International BV, Breda, Paesi Bassi.

(6) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguarda il periodo compreso tra il 1° luglio 1985 e il 30 giugno 1986.

B. Dumping

a) *Prezzo all'esportazione*

(7) In linea di massima i prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi effettivamente pagati per i prodotti venduti all'esportazione nella Comunità.

[1] GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.
[2] GU n. L 39 del 12. 2. 1981, pag. 4.
[3] GU n. C 219 del 30. 8. 1986, pag. 2.

(8) Quando le esportazioni erano destinate a consociate aventi sede nella Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati costruiti in base ai prezzi a cui il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente, debitamente adeguati per tener conto di tutti i costi sostenuti tra la fase dell'importazione e quella della rivendita, compresi i dazi doganali e un margine di profitto del 2 %. Tale margine è stato ritenuto giustificato alla luce degli utili realizzati dagli importatori indipendenti del prodotto in questione.

b) *Valore normale*

(9) Per ciascuno dei produttori/esportatori interessati il valore normale del prodotto è stato stabilito in base alla media ponderata dei prezzi di vendita comparabili, vigenti sul mercato interno ed effettivamente pagati o pagabili agli stessi produttori/esportatori nel corso di normali operazioni commerciali per prodotti simili, destinati al consumo interno.

c) *Confronto*

(10) Nel confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione, la Commissione ha tenuto conto delle eventuali differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, quali riduzioni e sconti per vendite in grandi quantità, commissioni, condizioni di credito, spese di trasporto e assicurazione, spese di manutenzione e di carico, nonché costi accessori, retribuzioni dei venditori e natura delle merci quando è stato accertato che le relative richieste di adeguamento erano giustificate.

(11) Tutti i confronti sono stati effettuati allo stesso stadio commerciale, vale a dire a quello dell'uscita dalla fabbrica del produttore/esportatore interessato.

d) *Margine di dumping*

(12) Dal confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione è emerso che le esportazioni dei prodotti in questione non erano oggetto di pratiche di dumping, fatta eccezione per quelle effettuate dalla società Kaichem International, nei cui confronti è stato accertato un margine medio ponderato inferiore a 1,0 %, ritenuto insignificante e tale da non giustificare l'attuazione di misure di difesa.

C. **Pregiudizio**

(13) Visti i fatti accertati in materia di dumping, la Commissione ha concluso che non era giustificato continuare l'inchiesta sulla denuncia di pregiudizio relativa alle importazioni in questione, in quanto eventuali misure antidumping possono essere attuate unicamente se dall'esame dei fatti risulta che durante il periodo oggetto dell'inchiesta si sono verificate pratiche di dumping significative, tali da provocare un pregiudizio notevole e che nell'interesse della Comunità occorre adottare misure opportune.

D. **Chiusura della procedura di riesame e abrogazione delle misure antidumping**

(14) In considerazione di quanto precede, è opportuno chiudere la procedura di riesame senza istituire nuove misure di difesa e abrogare le misure antidumping attualmente in vigore nei confronti delle importazioni del prodotto in questione, originario degli Stati Uniti.

(15) In sede di comitato consultivo non sono state formulate obiezioni a questa soluzione.

(16) Il ricorrente è stato informato dei principali fatti e considerazioni in base ai quali la Commissione intende proporre la chiusura della procedura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo unico

1. È chiusa la procedura di riesame relativa alle misure antidumping applicabili alle importazioni di UNA, di cui alla sottovoce ex 31.02 C della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe ex 31.02-90, originarie degli Stati Uniti d'America.

2. Le misure antidumping attualmente in vigore nei confronti delle importazioni del prodotto di cui al paragrafo 1 sono abrogate a decorrre dal 1° luglio 1985. Le autorità doganali nazionali prenderanno i provvedimenti resi necessari da questa abrogazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

K.E. TYGESEN